

APPUNTI PER LEZIONE CORSO DIFESA D'UFFICIO DEL 24.1.2012
DOTT.SSA CLAUDIA FINOCCHIARO

IMPUTATO

All'imputato è dedicato il titolo IV del libro I del cpp, artt. 60-73

L'art. 61 del cpp stabilisce che si estendono all'indagato

Co. 1 i diritti e le garanzie dell'imputato

Co. 2 ogni altra disposizione relativa all'imputato salvo che sia diversamente stabilito

Nozione di imputato: colui nei confronti del quale è stata esercitata l'azione penale; in particolare, tale qualifica si assume quando viene formulata richiesta di rinvio a giudizio, richiesta di giudizio immediato, richiesta di decreto penale di condanna, richiesta di applicazione pena, decreto di citazione diretta a giudizio, giudizio direttissimo (art. 60 cpp co. 1)

La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo fino a irrevocabilità della sentenza o esecutività del decreto penale di condanna (art. 60 cpp co. 2)

Nozione di indagato: colui che è stato iscritto nel registro delle notizie di reato (art. 335 cpp)

Quando e con quali modalità venite a sapere che un vostro cliente riveste la qualità di imputato o di indagato?

Quanto alla qualità di imputato è semplice: il vostro assistito – e anche voi come difensori se siete già stati nominati come difensori i fiducia o d'ufficio – riceverete notifica:

- in caso di esercizio dell'azione penale mediante richiesta di rinvio a giudizio, del decreto di fissazione di udienza preliminare del G.U.P. con allegata la richiesta di rinvio a giudizio;
- in caso di esercizio dell'azione penale mediante richiesta di giudizio immediato, del decreto che dispone il giudizio immediato adottato, in accoglimento della richiesta del pm, dal G.I.P.;
- in caso di esercizio dell'azione penale mediante richiesta di decreto penale di condanna, del decreto penale di condanna emesso dal G.I.P.;
- in caso di esercizio dell'azione penale mediante citazione diretta a giudizio, del decreto di citazione a giudizio emesso dal pm;
- in caso di esercizio dell'azione penale mediante giudizio direttissimo, del decreto di citazione per il giudizio direttissimo emesso dal pm;
- in caso di esercizio dell'azione penale mediante richiesta di applicazione, mediante notifica del decreto del G.I.P. di fissazione dell'udienza in camera di consiglio in cui il G.I.P. valuterà la richiesta di applicazione pena; in questo caso, però, poiché il patteggiamento presuppone un raggiunto accordo sulla pena tra accusa e difesa, è evidente che già avevate avuto notizia della pendenza del

procedimento e siete già entrati in contatto con il pm per concordare patteggiamento.

A fronte di queste diverse modalità di esercizio dell'azione penale – e conseguenti notifiche di diverse tipologia di atti – richiamo la vostra attenzione su esercizio dell'azione penale mediante richiesta di giudizio immediato ed esercizio dell'azione penale mediante richiesta di decreto penale di condanna (solo un cenno perché poi ne parlerete affrontando i riti speciali).

Infatti, dal momento della ricezione della notifica del decreto di giudizio immediato decorrono i 15 giorni entro i quali la difesa può formulare richiesta di rito abbreviato o di patteggiamento. Il termine è perentorio: se la richiesta non viene formulata nei 15 giorni non può più essere formulata e si celebrerà il dibattimento, senza celebrazione dell'udienza preliminare perché questa è la caratteristica del rito. Va prestata molta attenzione a tale termine anche in ragione del fatto che i procedimenti per i quali il pm richiede ed il G.I.P. emette il decreto di giudizio immediato sono procedimenti relativi a reati sanzionati con pena edittale significativa (devono essere procedimenti per i quali sarebbe altrimenti prevista la celebrazione dell'udienza preliminare cioè puniti con pena superiore ai quattro anni del massimo) e per i quali vi è l'evidenza della prova (molto spesso arresto in flagranza). In sostanza si tratta proprio di procedimenti per i quali la difesa può avere un notevole interesse alla scelta di un rito premiale (abbreviato o patteggiamento).

Analogamente, dal momento della ricezione della notifica del decreto penale di condanna decorrono i 15 giorni entro i quali la difesa può formulare richiesta di rito abbreviato o di patteggiamento o di celebrazione del dibattimento. Il termine è perentorio: se la richiesta non viene formulata nei 15 giorni non può più essere formulata e diventerà esecutivo il decreto penale di condanna.

Nota pratica nel caso in cui – a fronte della notifica di un decreto di giudizio immediato o di un decreto penale di condanna – la scelta sia quella di addivenire ad un patteggiamento.

Sarebbe buona norma prima di depositare la richiesta di patteggiamento acquisire il consenso del pm o quanto meno verificare la sua disponibilità in tal senso: altrimenti si corre il rischio che il pm non presti il consenso e che quindi si celebri il dibattimento, nel caso di decreto di giudizio immediato, o divenga definitivo il decreto penale di condanna, cioè proprio ciò che si voleva evitare. Nei casi di opposizione a decreti penali per procedimenti seriali – es. molto frequenti dp per 186 CDS (guida in stato di ebbrezza) e dp per art. 2 DL 463/83 (mancato versamento ritenute previdenziali) – senza contattare volta per volta il pm, una soluzione è anche quella di mantenere in sostanza invariati i calcoli della pena effettuati nel dp, salva la riduzione per il diverso rito che non sarà più di ½ come nel dp ma di 1/3 ex art. 444 cpp, formulando poi la richiesta per la quale si è scelto di effettuare l'opposizione (es. per 186 cds conversione in lavori di pubblica utilità anziché in pena pecuniaria).

Quando e con quali modalità venite a sapere che un vostro cliente riveste la qualità di imputato o di indagato?

Quanto alla qualità di indagato, il vostro assistito riceverà notizia del fatto di essere indagato mediante notifica dell'informazione di garanzia e informazione sui diritti di difesa ex art. 369 e 369 bis c.p.p. nel caso di compimento nei suoi confronti di atti garantiti (perquisizione, sequestro, ispezione, invito a rendere interrogatorio) oppure mediante notifica della richiesta di proroga del termine di mesi sei per il completamento delle indagini preliminari.

Nel caso in cui non venga compiuto alcuno di tali atti l'indagato non riceve alcuna notizia sul fatto di essere stato iscritto nel registro delle notizie di reato.

Nel caso in cui vi sia interesse a sapere se il soggetto è indagato, si può fare richiesta ex art. 335 co. 3 c.p.p. di rilascio di certificato. La richiesta può essere formulata dall'indagato, dalla persona offesa o dai rispettivi difensori. L'avvenuta iscrizione viene comunicata al richiedente mediante rilascio del certificato salvo che:

1) si tratti di iscrizione per i reati di cui all'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. (ovvero reati particolarmente gravi tra i quali: omicidio, rapina aggravata co. 3, estorsione aggravata co. 3, reati in materia di stupefacenti aggravati ex art. 80 co. 2, reati di violenza sessuale aggravati ex art. 609 ter c.p., reati di atti sessuali con minorenni, reati di violenza sessuale di gruppo);

2) il pm abbia disposto la segretezza del procedimento: ex art. 335 co. 3 bis c.p.p. "se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pm, nel decidere sulla richiesta [di comunicazione delle iscrizioni] può disporre con decreto motivato il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

Nota pratica

Accade spesso che la persona offesa quereli un soggetto indicandone nome e cognome ma non le complete generalità. In tal caso, poiché l'iscrizione a modello 21 –registro noti – RGNR, può essere effettuata solo quando sono note le complete generalità del soggetto (nome, cognome, luogo e data di nascita), il procedimento verrà iscritto a modello 44 – registro ignoti. Se, pertanto, la persona offesa o il suo difensore formulerà richiesta di certificato delle iscrizioni, risulterà unicamente un procedimento nei confronti di ignoti (anche se la persona ha indicato nome e cognome). (se sono note le complete generalità, es. in caso di querela del coniuge, indicarle).

Due norme importanti relative alle dichiarazioni dell'imputato/indagato:

art. 62 c.p.p.: divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato

art. 63 c.p.p.: dichiarazioni indizianti

art. 62 c.p.p.: divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato

“Le dichiarazioni comunque rese nel corso del procedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto di testimonianza”.

Ratio della norma: circoscrivere l’utilizzabilità delle dichiarazioni rese dall’indagato a quelle verbalizzate previo rispetto delle formalità del 64 c.p.p. e, quindi, da un lato giovare di fonti di prova attendibili in ordine a tali dichiarazioni (verbale) dall’altro evitare che attraverso il meccanismo della testimonianza *de auditu* sia eluso il diritto dell’indagato al silenzio.

Ambito di applicazione della norma: il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato/indagato opera con riferimento alle dichiarazioni rese dall’indagato/imputato nell’ambito del procedimento (ovvero nella sede procedimentale che pertanto dovrebbero essere verbalizzate nelle forme di legge con conseguente divieto di testimonianze surrogatorie di eventuali carenze documentali) e non con riferimento alle dichiarazioni rese dall’indagato/imputato al di fuori del procedimento sia pure in pendenza di questo (in quest’ultimo caso il divieto non opera assumendo la testimonianza valore di fatto storico percepito dal teste come tale valutabile dal giudice alla stregua degli ordinari criteri applicabili a tale mezzo di prova). (giurisprudenza costante).

Ne consegue che esulano dal divieto di testimonianza

- le dichiarazioni rese nel corso del procedimento a soggetti non investiti da una qualifica processuale (ovvero soggetti diversi da pg e pm)
- le dichiarazioni rese a soggetti investiti da una qualifica processuale prima dell’avvio del procedimento (es. dichiarazioni del soggetto che consegna droga a soggetti poi rivelatisi essere ufficiali di pg).

art. 63 cpp: dichiarazioni indizianti

co. 1: “Se davanti all’autorità giudiziaria o alla polizia giudiziaria una persona non imputata ovvero una persona non sottoposta alle indagini rende dichiarazioni dalle quali emergono indizi di reità a suo carico, l’autorità procedente ne interrompe l’esame, avvertendola che in seguito a tali dichiarazioni potranno essere svolte indagini nei suoi confronti e la invita a nominare un difensore. Le precedenti dichiarazioni non potranno essere utilizzate contro la persona che le ha rese.

co. 2 Se la persona doveva essere sentita sin dall’inizio in qualità di imputato o di persona sottoposta alle indagini, le sue dichiarazioni non possono essere utilizzate”.

Ratio della norma: norma di garanzia, applicazione del principio *nemo tenetur se detegere*, finalità di ampliare la tutela dei diritti riservati all’imputato e all’indagato anche a chi non riveste ancora tale qualifica.

Nozione di indizi: dottrina: per indizi in tal caso non devono intendersi le prove critiche o indirette di cui all’art. 192 co. 2 cpp caratterizzate dai requisiti della gravità, precisione, concordanza ma qualsiasi dichiarazione che enunci una circostanza idonea a fare indirizzare le indagini nei confronti della persona che non risulti fino ad allora né imputata né indagata.

Obblighi dell’autorità procedente:

1) interrompere l’esame ovvero il verbale di s.i.t. (ovviamente potrà seguire un interrogatorio o assunzione di s.i. da persona indagata ex art. 350 cpp)

2) avvertire la persona che potranno essere svolte indagini nei suoi confronti

3) invitare la persona che ha rilasciato le dichiarazioni indizianti alla nomina di un difensore – questo è ciò che in particolare può interessarvi – N.B. tale invito prescinde dall'esigenza di compiere atti ai quali il difensore ha diritto di assistere, anzi prescinde addirittura dalla certezza che verranno compiuti atti di indagine

Inutilizzabilità delle dichiarazioni indizianti: la norma distingue due diverse ipotesi

Co. 1 ipotesi di chi venga legittimamente sentito come teste e nel corso della deposizione renda dichiarazioni indizianti

Co. 2 ipotesi di chi fin dall'inizio doveva essere sentito come indagato o imputato e quindi con il presidio delle garanzie difensive

e stabilisce

nel primo caso "le dichiarazioni non possono essere utilizzate contro la persona che le ha rese"

nel secondo caso "le dichiarazioni non possono essere utilizzate"

significato di tali locuzioni

co. 1 giurisprudenza e dottrina unanimi

inutilizzabilità cd fisiologica cioè divieto di utilizzare le dichiarazioni contro la persona che le ha rese né per contestazioni in sede dibattimentale né per l'emissione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, né per intercettazioni, sequestri o perquisizioni

ratio: anticipata tutela del dichiarante il quale deve essere reso consapevole delle conseguenze sfavorevoli di quanto da lui riferito, di talché gli vanno assicurate le medesime garanzie che gli spetterebbero in caso di interrogatorio ex art. 64 cpp

utilizzabilità delle dichiarazioni contro i terzi

co. 2

inutilizzabilità cd patologia o assoluta

ratio: inutilizzabilità patologica perché il legislatore ha introdotto un deterrente contro ipotesi patologiche in cui deliberatamente si ignorano i già preesistenti indizi di reità a carico dell'escusso con pericolo di dichiarazioni accusatorie compiacenti a carico di terzi

inutilizzabilità assoluta perché tali dichiarazioni non possono essere utilizzate né nei confronti del dichiarante né nei confronti di terzi

N.B. tale inutilizzabilità assoluta delle dichiarazioni non può però fare ritenere queste viziate da nullità insanabile e quindi non estende automaticamente i suoi effetti agli atti ad esse consecutivi ma implica un riesame di tutti gli atti processuali che deve essere eseguito a prescindere dal contenuto delle dichiarazioni inutilizzabili (Cass. IV n. 4988 del 8.2.1994)

Gli artt. 62 e 63 cpp non trovano applicazione in materia di intercettazioni telefoniche in quanto le ammissioni di circostanze indizianti fatte

spontaneamente dall'indagato nel corso di una conversazione telefonica la cui intercettazione sia stata ritualmente autorizzata non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso dell'interrogatorio dinanzi all'autorità giudiziaria o a quella di polizia giudiziaria né le registrazioni e i verbali delle conversazioni telefoniche sono riconducibili alle testimonianze de relato sulle dichiarazioni dell'indagato in quanto integrano la riproduzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse di cui rendono in modo immediato e senza fraintendimenti il contenuto (Cass. 29.3.1994, Cozzo).

Artt. 64 e 65 cpp: disciplina generale dell'interrogatorio

Si applica sia quando all'interrogatorio procede il pm sia quando all'interrogatorio procede il giudice.

Casi in cui il giudice procede all'interrogatorio:

- 1) quando sia richiesto della convalida dell'arresto in flagranza o del fermo -> interrogatorio dell'arrestato o del fermato (art. 391 cpp);
- 2) quando sia adottata una misura cautelare personale -> interrogatorio dell'indagato entro cinque giorni dall'esecuzione della misura se si tratta di custodia cautelare in carcere, entro dieci giorni negli altri casi (art. 294 cpp);

64 co. 1 cpp: l'indagato interviene libero all'interrogatorio , anche se in stato di custodia cautelare o se detenuto per altra causa

64 co. 2 cpp: non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonee a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti

ratio delle due norme: tutela della libertà morale

64 co. 3 cpp: avvisi:

- a) le sue dichiarazioni potranno sempre essere usate nei suoi confronti
- b) salvo quanto disposto dal 66 co. 1 (ovvero obbligo di fornire le indicazioni sulla propria identità personale) ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda ma il procedimento seguirà il suo corso
- c) se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assumerà in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone salve le incompatibilità previste dall'art. 197 e le garanzie previste dall'art. 197 bis cpp

ratio della previsione: diritto al silenzio e principio del nemo tenetur se detegere

diritto al silenzio: sussiste in capo a chi è sottoposto a un interrogatorio il diritto al silenzio.

Tuttavia, giurisprudenza di legittimità: "in virtù del principio nemo tenetur se detegere l'imputato può non rispondere su fatti leggibili contra se e negare la propria responsabilità anche contro l'evidenza; tuttavia al giudice non è precluso valutare la condotta processuale del giudicando

coniugandola con ogni altra circostanza sintomatica con la conseguenza che egli nella formazione del libero convincimento può ben considerare in concorso di altre circostanze la portata significativa del silenzio mantenuto dall'imputato su circostanze potenzialmente idonee a scagionarlo (Cass., V, n. 12182 del 14.2.2006; Cass.; II, n. 22651 del 21.4.2010)

Principio nemo tenetur se detegere: la dichiarazione di voler rispondere alle domande non implica l'obbligo di dire la verità. L'interrogato può rispondere in maniera parziale, evasiva, confessare alcune cose su di sé ma non parlare dei complici, limitarsi a negare, può contrapporre ai fatti contestatigli la narrazione di fatti non veri. Unico limite: reati di calunnia e autocalunnia

conseguenze della mancata effettuazione degli avvisi ex art. 64 co. 3 cpp
64 co. 3 bis cpp: mancati avvisi lettere a) e b): inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dall'interrogato
mancato avviso lettera c): inutilizzabilità delle dichiarazioni verso i terzi accusati e l'interrogato non può assumere in ordine a tali fatti l'ufficio di testimone

art. 65 cpp: l'A.G. contesta all'indagato

- 1) il fatto in forma chiara e precisa
- 2) gli elementi di prova
- 3) le fonti se non può derivarne pregiudizio per le indagini

invita l'indagato a rispondere quanto ritiene utile alla sua difesa e pone direttamente le domande

se la persona rifiuta di rispondere ne è fatta menzione nel verbale

SOMMARIE INFORMAZIONI TESTIMONIALI

L'assunzione di s.i.t. da persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini è disciplinata da art. 351 cpp quanto alle s.i.t. assunte dalla polizia giudiziaria e dall'art. 362 cpp quanto alle s.i.t. assunte dal pm

Disciplina delle s.i.t.

- divieto di chiedere alle persone già sentite dal difensore o da un suo sostituto informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date (divieto previsto dall'art. 362 cpp quanto alle sit del pm e tramite richiamo all'art. 362 cpp quanto alle sit della pg)

- vanno sentite a s.i.t. anche le persone imputate o giudicate per un reato connesso o collegato che hanno assunto l'ufficio di testimone (richiamo all'art. 197 bis cpp fatto sia dal 362 sia dal 351)

- il rifiuto di fornire informazioni o il fornire informazioni false integra, se commesso avanti alla polizia giudiziaria in sede di sit, il reato di favoreggiamento personale p. e p. dall'art. 378 c.p. e, se commesso avanti al pm, il reato di false informazioni al pubblico ministero p. e p. dall'art. 371 bis c.p.

- tutte le informazioni assunte vanno documentate mediante verbale (per le sit della pg v. art. 357 co. 2 lett c) cpp)

Il verbale viene inserito nel fascicolo del pm

Se viene chiesto rito abbreviato le dichiarazioni contenute nel verbale sono integralmente utilizzabili ai fini della decisione.

Se si opta per il rito ordinario, invece, le dichiarazioni rese dal teste davanti alla pg o al pm possono essere utilizzate sole per le contestazioni ex art. 500 co. 1 c.p.p.. Ciò significa che non sono pienamente utilizzabili in quanto assunte senza le garanzie del contraddittorio (inutilizzabilità fisiologica derivante dalla suddivisione in fasi del nostro procedimento v. NAPPI). Ciò significa che, durante l'esame dibattimentale del teste, le parti (pm e difesa) possono avvalersi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone per contestare il contenuto della deposizione.

Come va fatta correttamente la contestazione?

500 co. 1 cpp.: la facoltà [di procedere a contestazione] può essere esercitata solo se sui fatti o sulle circostanze da contestare il testimone abbia già deposto

sul piano pratico: domanda al teste; se il teste risponde che non ricorda o riferisce fatti in tutto o in parte diversi da quelli già riferiti a sit, si dà lettura del passaggio delle sit in cui aveva dichiarato diversamente indicando prima data del verbale e davanti a quale pg o pm è stato effettuato.

Qual è il valore della contestazione?

Se il teste, a seguito della contestazione, ricorda e conferma quanto dichiarato nel corso delle sit, nessun problema: tale dichiarazione

dibattimentale, coerente con la precedente predibattimentale a seguito della contestazione, è pienamente utilizzabile.

Se, invece, il teste, pur in seguito alla contestazione, continua a dichiarare di non ricordare o a riferire una diversa versione dei fatti -> 500 co. 2 c.p.p.: le dichiarazioni lette per le contestazioni possono essere valutate ai fini della credibilità del teste.

Ciò significa che, fatta eccezione per le ipotesi tassative che di seguito esamineremo di piena utilizzabilità delle dichiarazioni rese a s.i.t., in generale le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni non possono essere utilizzate come prove dei fatti in esse affermati ma solo per valutare la credibilità della persona esaminata. In sostanza se il teste smentisce in dibattimento un'affermazione fatta nel corso delle indagini preliminari, la dichiarazione precedente potrà essere utilizzata solo per considerare inattendibile il dichiarante, ma non per ritenere provato il fatto originariamente affermato. Esclusa l'attendibilità della ritrattazione dibattimentale rimarrà soltanto il risultato negativo dell'inutilizzabilità della dichiarazione resa a s.i.t. e la prova dovrà essere cercata altrove.

N.B. il verbale utilizzato per le contestazioni non viene più acquisito

Quando le contestazioni hanno un diverso valore?

500 co. 4 c.p.p.: quando vi sono elementi concreti per ritenere che il testimone è stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o altra utilità affinché non deponga ovvero deponga il falso in tal caso le dichiarazioni già rese nel corso delle s.i.t. sono acquisite al fascicolo dibattimento e possono essere utilizzate.

Se la regola generale è l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in corso di indagini, vi sono alcune eccezioni a tale regola: art. 512 c.p.p. e art. 512 bis c.p.p..

art. 512 c.p.p.: lettura per sopravvenuta impossibilità di ripetizione

"Il giudice, a richiesta di parte, dispone che sia data lettura degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero, dai difensori delle parti private e dal giudice nel corso dell'udienza preliminare quando, per fatti o circostanze imprevedibili, ne è divenuta impossibile la ripetizione".

Casi tipici di impossibilità di ripetizione: testimone deceduto o testimone diventato irreperibile.

L'impossibilità di ripetizione deve essere imprevedibile. L'impossibilità di ripetizione deve essere valutata con riferimento al momento delle indagini preliminari, nel quale sarebbe stato alternativamente possibile qualora fosse stata prevedibile la futura impossibilità di ripetizione effettuare l'incidente probatorio (art. 392 co. 1 lett a) c.p.p.: tra i casi di incidente probatorio, esame del teste quando vi è fondato motivo di ritenere che lo stesso non potrà essere esaminato nel dibattimento per infermità o altro grave impedimento).

Caso frequente: testimone prostituta irreperibile al momento del dibattimento. Giurisprudenza costante: lettura delle precedenti s.i.t. ex art. 512 c.p.p.: l'esercizio dell'attività di prostituta non integra quel grave impedimento del teste che giustifica l'incidente probatorio non rappresentando una condizione di irreperibilità permanente (tanto più se

nelle sit aveva indicato il proprio indirizzo e questo corrispondeva con residenza anagrafica).

Nota pratica. Come si procede?

La parte che intende chiedere la lettura di un sit ex art. 512 c.p.p. produce al giudice la prova della sopravvenuta impossibilità di ripetizione (es. certificato di morte, verbale di vane ricerche) ed il verbale. Viene chiesto alle altre parti del processo di interloquire. Il giudice, se ritiene sussistenti i presupposti, dà lettura.

512 bis c.p.p.: lettura di dichiarazioni rese da persona residente all'estero

“Il giudice, a richiesta di parte, può disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisiti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese da persona residente all'estero, se essa essendo stata citata non è comparsa e solo nel caso in cui non ne sia assolutamente possibile l'esame dibattimentale”.